



Cassa Edile
CEDAIER

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro

Protocollo Numero 123066 - Comunicazione n. 0387 del 19.05.2021

Fine Tassazione Irpef su Imponibile Fiscale Dipendente

A seguito della circolare nr. 775 della CNCE, allegata alla presente, **a partire dal periodo paghe di giugno 2021 l'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale** che, nel nostro caso, era attualmente pari allo 0,32 %.

Viene così a cessare l'obbligo contenuto nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 e le conseguenti indicazioni emanate dalla CNCE con circolari 432 e 483.

Attivazione procedure congruità di cantiere

Si coglie inoltre l'occasione per informare gli uffici paghe che, con circolare nr. 774 del 14.05.2021 (anch'essa allegata) **la CNCE ha emanato le prime indicazioni operative per la gestione della Congruità Nazionale** Accordo 10 settembre 2020.

Siamo in attesa degli incontri nazionali calendarizzati per la metà di giugno da cui potrebbero emergere indicazioni operative più precise o addirittura a modifica di quanto oggi comunicato. Il consiglio è pertanto quello di cominciare a studiare le procedure senza però attivare alcuna modifica alla attuale gestione delle denunce mensili.

Da quanto emerge, la novità principale consisterà nel fatto che, **o le Imprese o gli Uffici Paghe, dovranno collegarsi con il portale EdilConnect per richiedere il codice univoco di cantiere ed avere restituito il file excel da compilare per le presenze dei lavoratori nei vari cantieri.**

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli



Cassa Edile Emilia Romagna
via Maestri del Lavoro d'Italia 129, Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543 745832 - Fax 0543 745829 - www.cassaer.org
Codice Fiscale 92043580379 - P.IVA 04047300407

Prot. n. 10377/p/ep

Roma, 18 maggio 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il Consiglio
di Amministrazione della
CNCE

Comunicazione n. 775

**Oggetto: nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali di rilevanza per le Casse
Edili/Edilcasse**

Si allega alla presente una nota contenente le *nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali* di rilevanza per le Casse Edili/Edilcasse, elaborate dalla CNCE sulla base di specifici approfondimenti e dei pareri e contributi da ultimo acquisiti.

Diverse, infatti, sono state le richieste pervenute dai territori, che hanno reso necessario, già da diversi mesi, un aggiornamento sul tema anche alla luce delle nuove previsioni contrattuali del 2018.

La CNCE, come noto, con apposite circolari e comunicazioni ha già fornito alcune linee di indirizzo relativamente ai nuovi Fondi contrattuali (Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Prepensionamenti – *cfr. Circ. 4/2020 – Com. 768/2020*). Sorge ora la necessità di una rivisitazione generale di alcuni aspetti fiscali che concernono la contribuzione e le prestazioni delle Casse, anche in considerazione di rilevanti novità emerse.

Nel rimandare pertanto ad un'attenta lettura dell'allegato, si rimane a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato: 1

Nuove linee di indirizzo per le Casse Edili/Edilcasse sugli aspetti fiscali delle contribuzioni/prestazioni afferenti le Casse

Facendo seguito alle ultime indicazioni CNCE in materia fiscale, fornite con specifico riferimento alle prestazioni riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per il Fondo Incentivo Occupazione e per il Fondo Prepensionamenti (Circolare CNCE n. 4/2021; Com.ni CNCE nn. 757 e 768 del 2021) e, alla luce di diversi quesiti ricevuti dal territorio, come anticipato per le vie brevi, la Commissione ha da tempo portato avanti alcuni approfondimenti sulla disciplina fiscale della contribuzione versata alle Casse stesse e delle prestazioni dalle medesime erogate.

Alla luce, quindi, dei contributi e dei pareri acquisiti dalla scrivente Commissione e anche alla luce degli orientamenti fino ad ora emersi sul tema e oggetto di diverse comunicazioni della CNCE, si ricostruisce e si espone quanto segue.

Disciplina fiscale dei contributi versati in Cassa Edile/Edilcassa – i nuovi orientamenti

È doveroso partire, in premessa, dall'assunto dei principi ormai noti, sanciti dal legislatore in materia di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, in base ai quali: *"il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"* (art. 51, comma 1, Tuir) e, pertanto, all'esito della corresponsione da parte di un datore di lavoro di somme e/o valori a un proprio lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro, sorge l'obbligo della relativa imposizione fiscale.

Sulla base di tali assunti l'orientamento sino ad ora seguito dalle Casse, prendeva le mosse dai principi sanciti dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 55/E/1999 (e precedentemente dalla circolare n. 326/1997) relativamente al trattamento fiscale dei contributi versati alle c.d. Casse Edili. In tale circolare, infatti, si legge che:

- *i contributi e i versamenti alle Casse Edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l'importo dei versamenti in base a una percentuale massima della retribuzione; pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per Legge;*

- *la circostanza che i contributi versati alla Cassa Edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorra a formare interamente il reddito di lavoro dipendente.*

Come noto, poi, nella stessa sede venivano evidenziate alcune deroghe a tale principio, laddove si evidenziava che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente, *i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse Edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc.. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonché per il pagamento dell'APE ordinaria ("Anzianità Professionale Edile"), che matura quando in ciascun biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore [...]), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.*

Da ultimo, poi, il tema è stato oggetto di un ulteriore intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 24/2018 (di cui alla Comunicazione CNCE n. 649/2019) che, riprendendo quanto già affermato con circolare n. 55/E/1999, ha precisato che i contributi versati all'ente bilaterale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto l'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir *"non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali"*.

Sulla base di tali orientamenti la CNCE, sin dagli anni '90, rese immediatamente le modalità operative (a tutt'oggi vigenti), inclusa quella sulla base della quale le Casse annualmente devono comunicare alle imprese, ai fini dei conseguenti adempimenti fiscali in capo ai lavoratori, l'incidenza della percentuale di contributo utilizzata per le assistenze socio assistenziali (cfr. Comunicazioni CNCE nn. 133 e 152 del 1999).¹

¹ In un primo momento le prestazioni sanitarie erano escluse da tale calcolo. Solo a seguito dei successivi interventi normativi (2012) si determinò l'inclusione nell'imponibile fiscale del lavoratore anche della parte del contributo destinata a prestazioni sanitarie della Cassa Edile, così come già avveniva dal 1999 per la parte del contributo concernente le prestazioni assistenziali (cfr. Comunicazioni CNCE nn. 432/2010 – 483/2012)

Tutto ciò premesso, appare ad oggi decisivo **un recente pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54/E/2020)**, con il quale per la prima volta da anni il punto di osservazione, anche seguendo il parere di legali all’uopo interpellati, subisce un mutamento sostanziale che può condurre a corollari diversi dal passato.

In tale occasione, infatti, l’Agenzia delle Entrate, pur ripercorrendo le sopracitate norme, ha previsto l’esclusione dall’imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali nei seguenti casi:

1. qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso la contribuzione all’ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;
2. **qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore** (se ne deduce ad esempio, qualora il versamento avvenga, come nel caso delle Casse Edili/Edilcasse su base di una massa salariale generica ovvero su una forza media del periodo di riferimento come nel caso che ha interessato l’Agenzia nella risoluzione).

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l’assunto secondo il quale ove il contributo versato all’ente sia cumulativo ed indifferenziato, **non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.**

Com’è noto, la contribuzione dovuta dall’impresa alla Cassa Edile viene calcolata non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.

A fronte di tali modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce ne’ viene calcolato in base all’importo dei contributi versati dall’impresa ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore.

Premesso ciò, **si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che la contribuzione versata alle Casse dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.**

Sulla base di quanto espresso, pertanto, le Casse non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.

Le Casse Edili/ Edilcasse, inoltre, dovranno informare le imprese iscritte che, **dal prossimo mese di giugno**, l'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa per l'anno in corso.

Disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle Casse Edili/Edilcasse

Per quanto, concerne, invece le prestazioni erogate dalle Casse rimangono fermi i principi sino ad ora uniformemente enunciati dall'Agenzia delle Entrate in virtù dei quali **il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.**

A mero titolo esemplificativo l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 24 del 2018 ha evidenziato che *“le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevino ai fini fiscali. In relazione, invece, alle somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, si osserva che la scrivente con diversi documenti di prassi ha precisato che nel concetto di borsa di studio sono da ricomprendere le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un'attività di studio o di formazione.*

In ragione di quanto affermato, pertanto, si ritiene che i contributi per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado siano da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR in applicazione del quale “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;”.

Tale elencazione, effettuata a mero titolo esemplificativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, impone di volta in volta, data l'eterogeneità delle prestazioni previste dalle singole Casse, una riflessione circa gli aspetti fiscali delle prestazioni riconosciute, attraverso l'applicazione per l'appunto dei suesposti principi generali (ad esempio le prestazioni



riconosciute dal Fondo “Prepensionamenti” sono state ritenute ad oggi, *prestazioni finalizzate a creare un reddito in capo al singolo lavoratore che beneficia direttamente della prestazione*).

Con la costituzione del Fondo Sanedil, poi, rimangono escluse le prestazioni sanitarie, non più erogate, quindi, a carico delle Casse in quanto passate al Fondo.

Si osserva, inoltre, che le soluzioni sin qui esposte condurrebbero, finalmente a porre fine, peraltro, all’annosa criticità più volte rilevata della doppia imposizione che spesso rischiavano di subire le somme in entrata alle Casse e quelle in uscita riconosciute come prestazioni.

Prot. n. 10372/p/ep

Roma, 14 maggio 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione della
CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 774

**Oggetto: Congruità Nazionale Accordo del 10 settembre 2020_Avvio
procedure operative**

Alla luce dell'accordo siglato dalle parti sociali nazionali il 10 settembre 2020 in tema di congruità che, per comodità di consultazione, si allega nuovamente alla presente, sulla base di quanto previsto dalla lett. i) dell'accordo medesimo, la CNCE già da diversi mesi ha portato avanti una fitta attività istruttoria sul tema, conclusasi solo nei giorni scorsi, con la sottoscrizione di un contratto di fornitura con la società informatica CFP INFORMATICA SRL, selezionata dal CDA della CNCE sulla base di apposita procedura, per la messa a punto del sistema di Congruità Nazionale.

Per la realizzazione del nuovo sistema selezionato **CNCE_Edilconnect** e per il conseguente avvio operativo della sperimentazione, le Casse dovranno adeguarsi alle istruzioni operative che saranno loro fornite attraverso i riferimenti di seguito indicati. A tal fine la CNCE assicura il massimo supporto, anche attraverso la società incaricata, per permettere al meglio di poter iniziare a operare con il nuovo sistema, in tempi rapidi.

Con la presente informativa si intende fornire, quindi, una prima ipotesi di *cronoprogramma* per le Casse per permettere una fluida organizzazione, a partire dai prossimi giorni, per la necessaria attività di adeguamento informatico e per l'avvio della operatività dello stesso.

Premesso ciò, si precisa quanto segue.

1) Allegato alla presente è possibile consultare il documento di presentazione del sistema “CNCE_Edilconnect_Presentazione” sul quale sarà costruita la Congruità Nazionale oggetto, nel proseguo, di apposita formazione, raggiungibile da tutti all’indirizzo web <https://www.congruitanazionale.it> la cui attivazione è prevista entro la fine del corrente mese;

2) Successivamente alla presente comunicazione, le Casse saranno contattate via email e sarà loro fornito il documento di “CNCE_Edilconnect_Guida all’avviamento” del nuovo sistema, con i codici di accesso (credenziali) all’area riservata del sito di anteprima <https://congruitanazionaleclient.azurewebsites.net>. Al primo accesso sarà chiesto alle Casse di compilare un *questionario* propedeutico per la configurazione del sistema per ogni singola Cassa. Tale attività andrà svolta nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le date che saranno fissate per gli incontri tecnici di fine mese di cui al punto 4);

3) All’interno del sito le Casse troveranno i documenti tecnici “CNCE_Edilconnect_Architettura”, “CNCE_Edilconnect_Specifiche di interscambio” e “CNCE_Edilconnect_guida all’ Installazione” che potranno utilizzare sin da subito anche con i rispettivi fornitori;

4) Entro la fine del mese di maggio sarà organizzato da CNCE un primo incontro zoom con i singoli fornitori dei software gestionali delle Casse, dei sistemi di denuncia e del personale informatico delle Casse, per approfondire le modalità di interfaccia con il sistema CNCE_Edilconnect (di cui alla documentazione indicata).

5) Nel mese di giugno saranno organizzati da CNCE tre webinar formativi interregionali, con la direzione e gli operatori delle singole Casse, secondo il seguente calendario:

lunedì 14 giugno ore 10 – 13,30 Incontro Casse Edili/Edilcasse del nord

mercoledì 16 giugno ore 14,30 – 18,00 Incontro Casse Edili/Edilcasse del centro

venerdì 18 giugno ore 10 – 13,30 Incontro Casse Edili/Edilcasse del sud e delle isole

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti concordano che il presente Accordo, che recepisce l'Avviso Comune del 28 ottobre 2010, come di seguito integrato e modificato, sia inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l'effettuazione dell'attività edile, sia pubblica che privata.

Le parti concordano altresì che l'attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un'opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.

Le parti concordano quindi sulla necessità che:

- l'istituto della congruità sia accompagnato, al livello normativo, da disposizioni rigorose sull'obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell'edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020;
- sia introdotta una norma in base alla quale l'incidenza minima della manodopera di cui alla tabella allegata non dovrà essere soggetta a ribasso d'asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della sicurezza);
- sia ripristinata la riduzione dell'11,50% ai fini Inail per le imprese che versano i contributi sull'orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell'anno precedente, le relative attestazioni di congruità.

Quando sopra premesso, fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le parti concordano quanto segue.

- a) La tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità – è parte integrante del presente Accordo;

Antonio Di Marco

M

fo

Stefano Bontini

AS

Lu

FF

Alfredo Cattaneo

GA

Stella

DLG

Paolo Maria

Corrado

- b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all'opera complessiva, attraverso l'imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla stessa;
- c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa;
- d) nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da determinarsi entro il
- e) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021;
- f) entro il 31 maggio 2021 sarà effettuata una verifica sull'andamento della sperimentazione da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo da riportare, per le eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni, al Comitato della bilateralità;
- g) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori pubblici aggiudicati e i lavori privati iniziati dal 1° ottobre 2020;
- h) per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per analogia, le percentuali indicate nell'allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;
- i) le parti sociali danno incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l'applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE: le Casse Edili/Edilcasse dovranno dotarsi di un sistema informatico che permetta alle imprese di monitorare l'andamento della congruità contestualmente alle denunce mensili presentate sul singolo appalto, permettendo così un "dialogo" con il loro sistema operativo. Nell'ottica della semplificazione, l'emissione dell'attestazione dovrà avvenire per via informatica, senza comportare ulteriori aggravii burocratici per le imprese, mediante un'integrazione del MUT o di altro applicativo utilizzato dalle Casse Edili/Edilcasse in cui inserire mensilmente le ore impiegate per ogni cantiere e dovrà prevedere un sistema di alert nell'ipotesi di probabile non raggiungimento della congruità;
- j) le parti convengono che durante il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non comporteranno il versamento della differenza di costo del lavoro in Cassa Edile/Edilcassa né determinano effetti sulla regolarità del DOL;

Mario Scudato

ni
for

Stefano Bontini
Roberto Cellario
Carlo Uffano
Paolo Uffano
Paolo Uffano

- k) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione, ovvero dal 1° luglio 2021, il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera andrà in vigore a regime per tutti i lavori, per i quali venga richiesta, a decorrere dalla suddetta data, la certificazione di congruità, apportando le eventuali modifiche che dovessero emergere nell'ambito delle riunioni di cui alla lettera f);
- l) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
- m) l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la procedura di rilascio individuata alla lettera i);
- n) è fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente il valore dell'opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
- o) laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente, l'impresa dovrà dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate;
- p) l'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa;
- q) nella dimostrazione di cui ai punti precedenti l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce;
- r) nell'ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento;
- s) nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata in occasione dell'ultimo stato di avanzamento, prevedendo un meccanismo di intervento sostitutivo, nell'ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa Edile/Edilcassa;
- t) per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata al completamento dell'opera, come risultante alla Cassa Edile/Edilcassa; a tal fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore dell'appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal contratto e risultante dalla fatturazione;
- u) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, a monitorare la procedura di congruità e i relativi indici, anche attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE;

Libero Calvano

AM

efo

Stefano Bontempi

h

AW

AD

AD

AD

DLY

Mario Schiavetti

Corrado Uffano

Paolo Maccioni

AD

- v) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile/Edilcassa equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
- w) l'attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL (Durc On Line) laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l'impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa in BNI;
- x) le parti concordano che, durante il periodo della sperimentazione, la Commissione paritetica congruità elaborerà gli indici di congruità delle categorie specialistiche edili OS da sottoporre all'approvazione delle Parti Sociali sottoscritte;
- y) le parti concordano che, anche alla luce dei processi di innovazione tecnologica, gli indici di congruità della tabella allegata potranno essere aggiornati dalla Commissione paritetica congruità;
- z) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Allegata tabella indici di congruità

CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 - opere stradali, ponti, etc..	13,77%
7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 - dighe	16,07%
9 OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 - gasdotti	13,66%
11 OG6 - oleodotti	13,66%
12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 - opere marittime	12,16%
14 OG8 - opere fluviali	13,31%
15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

Letto firmato e sottoscritto

ANCE

LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI


AGCI-PRODUZIONE E LAVORO



CONFCOOPERATIVE



ANAEPA CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI



CLAAI




CONFAPI ANIEM






FENEA UIL

FILCA CISL




FILLEA CGIL





PRESENTAZIONE

Sommario

Presentazione CNCE EdilConnect	3
Comparazione tra il processo di gestione dei cantieri nella denuncia mensile e in CNCE EdilConnect	5
Verifica di congruità della manodopera con CNCE EdilConnect	14
Cruscotto di monitoraggio	16



Presentazione CNCE EdilConnect

Il sistema informatico CNCE EdilConnect è stato identificato come lo strumento per consentire a tutte le Casse Edili e Edilcasse nazionali di fornire alle imprese proprie iscritte e ai loro consulenti una modalità comune di gestione dei cantieri, utilizzabile per semplificare la corretta compilazione della denuncia mensile e per consentire di agevolare lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera.

La gestione dei cantieri all'interno della denuncia mensile può infatti presentare in molte situazioni significative inefficienze, con conseguente aggravio degli adempimenti che coinvolgono le imprese e i loro consulenti. La denuncia, infatti, viene normalmente compilata dal consulente dell'impresa, che tuttavia non è abitualmente un soggetto specializzato nella gestione dei cantieri; ciò può comportare la conseguenza che il consulente si ritrovi in diversi casi ad essere costretto a rivestire il ruolo di mero tramite per l'inserimento delle informazioni relative ai cantieri che l'impresa deve trasmettere nella denuncia, senza poter apportare alcun valore aggiunto. Le imprese, d'altra parte, non hanno generalmente la possibilità di operare direttamente all'interno della denuncia mensile per inserire autonomamente le informazioni relative ai cantieri e ai subappaltatori, in quanto la denuncia è solitamente accessibile solo al loro consulente. La stessa problematica si rileva inoltre nel monitoraggio dell'andamento della manodopera nei cantieri, che deve solitamente essere demandato al consulente.

Queste inefficienze, oltre a portare come conseguenza un potenziale aggravio del lavoro per i consulenti, con i relativi costi, possono causare in diversi casi una qualità scadente dei dati dei cantieri presenti in denuncia, un elevato numero di cantieri duplicati e l'assegnazione della manodopera ai cantieri effettuata in maniera approssimativa e quindi, in conclusione, dati sui cantieri difficilmente utilizzabili. Questa problematica diventa ancora più rilevante in previsione della verifica di congruità della manodopera.

Il sistema CNCE EdilConnect, costituito da diverse componenti informatiche destinate ai vari soggetti coinvolti nella gestione del cantiere e della denuncia mensile (imprese, consulenti e operatori delle Casse), consente di razionalizzare i vari stadi che si ritrovano nella gestione dei cantieri e può quindi consentire alle Casse di offrire un servizio in grado di semplificare

l'operatività a imprese e consulenti, con i conseguenti risparmi di tempo, e quindi di costi, per entrambi. Inoltre, consente di disporre delle funzionalità necessarie all'implementazione della verifica di congruità della manodopera.

Di seguito nel documento vengono descritti i principali processi relativi alla gestione dei cantieri all'interno della denuncia mensile confrontati con quelli che avvengono utilizzando il sistema CNCE EdilConnect, al fine di evidenziare i benefici ottenibili attraverso l'adozione del sistema.


Da un punto di vista tecnologico, CNCE EdilConnect è indipendente dal sistema gestionale della Cassa e dal sistema di denunce utilizzato e consente quindi ad ogni Cassa di restare autonoma nella selezione dei propri fornitori.



Comparazione tra il processo di gestione dei cantieri nella denuncia mensile e in CNCE EdilConnect

Di seguito è schematizzato il processo abituale di gestione dei cantieri e della relativa attribuzione della manodopera all'interno della denuncia mensile.

GESTIONE DEI CANTIERI NELLA DENUNCIA MENSILE




Come evidenziato nel diagramma, il consulente ha la necessità di intervenire in diversi stadi relativi alla gestione del cantiere, in particolare deve occuparsi di essere il tramite dell'impresa nei confronti del sistema di denunce per quanto riguarda i dati dei cantieri e il tramite del sistema di denunce verso l'impresa per rendicontare lo stato di avanzamento dei cantieri.

L'impresa, che è il soggetto che dispone dei dati di prima mano del cantiere, non ha invece normalmente la possibilità di operare sul cantiere e di verificarne l'andamento, se non attraverso l'intervento del consulente.

Lo scambio di informazioni relative ai cantieri e alla manodopera, inoltre, non è generalmente codificato, per cui deve essere concordato di volta in volta tra impresa e consulente.

Nel diagramma seguente viene invece visualizzato il processo di gestione dei cantieri in CNCE EdilConnect.



Come visibile nel diagramma, in CNCE EdilConnect vengono rimosse le inefficienze dovute alla necessità di comunicazioni tra l'impresa e il consulente, dovute alla sola impossibilità dell'impresa di operare per il cantiere all'interno della denuncia, e il consulente interviene in un unico stadio del processo, che è quello di sua normale competenza, cioè l'attribuzione delle ore relative al cantiere nella denuncia mensile. In tutti gli altri stadi del processo è l'impresa, o il sistema CNCE EdilConnect, a occuparsi delle azioni necessarie.

In particolare il sistema consente il precaricamento dei cantieri in denuncia, senza quindi la necessità che l'impresa comunichi al consulente i dati anagrafici dei cantieri, e il recupero delle informazioni relative alla manodopera dalla denuncia mensile. L'impresa principale del cantiere può quindi, in un'unica pagina del portale di CNCE EdilConnect, visualizzare tutte le informazioni relative alla manodopera denunciata a tutte le Casse nazionali.


Nel caso in cui l'impresa preferisse comunque delegare al consulente le attività di gestione dei cantieri, il sistema consente al consulente la possibilità di operare nel sistema CNCE EdilConnect anche per le imprese assistite.

Nello schema riportato sopra, è visibile al punto 2 una funzionalità di CNCE EdilConnect che può consentire l'ottimizzazione dello scambio di informazioni tra impresa e consulente, relative alla trasmissione delle presenze e della manodopera occupata nei cantieri: nei primi giorni di ogni mese, solitamente il giorno 3 del mese, CNCE EdilConnect può infatti trasmettere a ogni impresa e al suo consulente un'email di riepilogo. L'email contiene lo stato di avanzamento della manodopera per tutti i cantieri attivi ed eventuali *alert* relativi ai cantieri (es. rischio di mancato raggiungimento della congruità, presenza per tre mesi dell'impresa in un cantiere in una provincia dove l'impresa non è iscritta, ecc.). CNCE EdilConnect può inoltre inserire, come allegato all'email, un file Excel, per ogni Cassa a cui è iscritta l'impresa, dove vengono precompilati i dati dei lavoratori e dei cantieri attivi, così da consentire all'impresa di indicare in maniera agevole al consulente le presenze e le ore dei lavoratori da attribuire ai cantieri. Tale attività è infatti quella che oggi più spesso, se non effettuata correttamente, può causare problemi alla compilazione della denuncia, soprattutto nella parte relativa ai cantieri.

IMPRESA		IMPRESA EDILE SRL		CASSA EDILE		XX00 - CASSA EDILE TEST		Istruzioni per la compilazione																															
DIPENDENTE		FOGLIO PRESENZE MARZO 2021																															PRESENZE	ASS. PRESENZE	ASS. ASS.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
7	BEQIRI DANIEL	ORD.																																			0	0	0
8		STRA.																																			0	0	0
9		T. ASS.																																			0	0	0
10		ASS.																																					
11	BISIN ARTAN	ORD.																																			0	0	0
12		STRA.																																			0	0	0
13		T. ASS.																																			0	0	0
14		ASS.																																					
15	GUASTALLA DAVIDE	ORD.																																			0	0	0
16		STRA.																																			0	0	0
17		T. ASS.																																			0	0	0
18		ASS.																																					
19	MORANDI ALBERTO	ORD.																																			0	0	0
20		STRA.																																			0	0	0
21		T. ASS.																																			0	0	0
22		ASS.																																					
23	MORELATO IVANO	ORD.																																			0	0	0
24		STRA.																																			0	0	0
25		T. ASS.																																			0	0	0
26		ASS.																																					
26		ORD.																																					

Di seguito nel documento vengono comparati i diversi stadi del processo relativo alla gestione dei cantieri, nel caso di gestione dei cantieri nella denuncia mensile e in CNCE EdilConnect.

INSERIMENTO DEL CANTIERE



Nello schema è visibile come l'adozione di CNCE EdilConnect consenta al consulente di non intervenire mai nella fase di inserimento del cantiere. Questo può infatti essere caricato dall'impresa in CNCE EdilConnect, che si occupa di trasmetterlo al sistema di denunce in uso nella Cassa. Il consulente trova quindi precaricato il cantiere nella denuncia.

La DNL viene inviata direttamente in CNCE EdilConnect, che la trasmette alle Casse competenti per il territorio del cantiere. L'impresa riceve inoltre subito dal sistema il "Codice univoco" del cantiere, che il consulente ritroverà nella denuncia mensile e che gli consentirà di attribuire la manodopera comunicata dall'impresa in maniera tale da semplificare l'identificazione del cantiere nella denuncia.

CNCE EdilConnect supporta le seguenti modalità di inserimento dei cantieri:

- Inserimento diretto da parte dell'appaltatore.
- Inserimento automatizzato a partire da fonti esterne, ad esempio notifiche preliminari regionali.


- Inserimento manuale da parte di un operatore autorizzato dalla Cassa, ad esempio nel caso in cui il cantiere venga rilevato sul territorio da operatori sindacali, tecnici CPT o personale della Cassa.

L'accesso al sistema CNCE EdilConnect può essere effettuato dai seguenti soggetti:

- Imprese iscritte ad una o più Casse.
- Consulenti di imprese iscritte alla Cassa, per conto delle proprie assistite.
- Lavoratori autonomi, che possono registrarsi utilizzando l'indirizzo PEC registrato presso InfoCamere per il riconoscimento.
- Imprese che non sono tenute all'iscrizione alla Cassa Edile (perché edili senza dipendenti o perché imprese appartenenti ad altri settori). Anche tali imprese possono registrarsi effettuando il riconoscimento via PEC.

INSERIMENTO DEI SUBAPPALTI

GESTIONE DEI CANTIERI IN DENUNCIA



GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT




La gestione dei subappalti in CNCE EdilConnect è realizzata in maniera tale da ridurre al minimo indispensabile gli adempimenti per tutti i soggetti coinvolti. E' sufficiente che l'appaltatore inserisca il nominativo del subappaltatore in CNCE EdilConnect e il sistema trasmette automaticamente un'email al subappaltatore, informandolo dell'operazione. L'invio della DNL potrà essere effettuato dal subappaltatore cliccando direttamente su un collegamento presente nell'email, oppure accedendo a CNCE EdilConnect.


Il subappaltatore non deve inoltre effettuare nessuna comunicazione relativa ai dati del cantiere al proprio consulente, che troverà precaricato automaticamente il cantiere nella denuncia.

COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA MENSILE

GESTIONE DEI CANTIERI IN DENUNCIA



GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT




La compilazione della denuncia mensile, con la corretta attribuzione delle ore lavorate ai cantieri, è uno degli aspetti sicuramente più delicati nella gestione dei cantieri. La corretta trasmissione da parte dell'impresa al consulente di informazioni attendibili relative alla manodopera impiegata nei cantieri e la relativa attribuzione nella denuncia sono attività essenziali per la gestione dei cantieri e diventano indispensabili in previsione della verifica di congruità della manodopera.

CNCE EdilConnect, come indicato in precedenza, può agevolare questa operazione trasmettendo nei primi giorni del mese all'impresa e al suo consulente un'email di riepilogo, contenente tutti i dati dei cantieri attivi e un file Excel precompilato con l'elenco dei cantieri e dei lavoratori attivi per la Cassa. L'impresa può compilarlo e trasmetterlo al consulente, oppure il consulente può stamparlo e farlo compilare all'impresa.

Se invece l'impresa e il consulente utilizzano già dei canali alternativi per la trasmissione delle presenze, possono ignorare il file Excel contenuto nel riepilogo e continuare ad utilizzare le modalità abituali.

Esistono infatti, per i principali software paghe, sistemi integrati molto efficienti per lo scambio di informazioni tra imprese e consulenti. Il riepilogo Excel di CNCE EdilConnect può essere quindi utile dove l'impresa e il consulente non utilizzano già strumenti di terze parti.

CONSULTAZIONE DEI CANTIERI E CONTATORE DI CONGRUITA'



La consultazione dei cantieri in CNCE EdilConnect può essere effettuata direttamente dall'impresa, che è quindi in grado di verificare che la manodopera indicata nei cantieri sia stata correttamente attribuita nella denuncia mensile. Ogni impresa ha la visibilità in CNCE EdilConnect dei propri dati e quelli dei propri subappaltatori, per cui può intervenire rapidamente, se necessario, nel caso rilevi delle anomalie.



Verifica di congruità della manodopera con CNCE EdilConnect

L'adozione di CNCE EdilConnect può consentire di semplificare le attività di verifica della congruità sia per la Cassa, sia per le imprese iscritte.

Per gli operatori della Cassa viene infatti resa disponibile la web app "CNCE EdilConnect Client", che consente la consultazione in maniera agevole dei dati dei cantieri, oltre allo svolgimento di tutte le attività relative alla congruità, attraverso un sistema di gestione delle pratiche configurabile, che consente le seguenti operazioni:

- Definizione di modelli di comunicazione di lettere/PEC/email. Questi prevedono dei "segnaposto" liberamente definibili, che vengono compilati al momento dell'invio della comunicazione, prelevando eventualmente, se desiderato, le informazioni anche dal sistema gestionale della Cassa per recuperare le informazioni necessarie (es. numero di posizione dell'impresa, legale rappresentante, indirizzi e contatti, informazioni sulle denunce trasmesse).
- Gestione del processo di istruttoria, attribuendo ai vari "stadi" del processo gli utenti e/o i ruoli della Cassa abilitati ad operare per lo "stadio". Per le Casse più strutturate è possibile anche definire delle utenze amministrative che suddividano le pratiche in ingresso tra i vari operatori istruttori.
- Gestione di promemoria e avvisi.
- Creazione di una pagina web specifica per ogni pratica, nel portale CNCE EdilConnect, dove il destinatario della comunicazione può allegare documentazione o trasmettere comunicazioni. L'indirizzo web di questa pagina personalizzata può essere incluso automaticamente nelle comunicazioni inviate e consente la gestione centralizzata delle comunicazioni relative alla pratica, senza la necessità di utilizzare canali condivisi (es. email o PEC comuni della Cassa, che richiedono lo smistamento da parte di un addetto).
- Possibilità di "girare" la pratica ad un'altra Cassa.

- Tracciamento di telefonate/email/pec/fax/documenti in entrata e in uscita.
- Mantenimento dello storico di tutte le azioni effettuate manualmente o automaticamente dal sistema.
- Pannello di controllo delle pratiche gestite e sistema di generazione di statistiche riepilogative.
- Rilascio e invio del Certificato di Congruit  all'impresa Affidataria, al richiedente (se diverso dall'impresa affidataria) e agli altri eventuali soggetti interessati (RUP e stazioni appaltanti pubbliche, Direttore dei Lavori, ecc.). Il sistema consente infatti di personalizzare liberamente gli indirizzi email/PEC di spedizione di tutte le comunicazioni.



Cruscotto di monitoraggio

Le Parti Sociali territoriali, regionali e nazionali hanno a disposizione la possibilità di accedere ad un cruscotto di monitoraggio statistico, che consente di monitorare lo stato dei cantieri e delle pratiche di verifica della congruità nei territori di loro competenza.